

**Allegato -G- al n. 44789/14612 di repertorio**

**STATUTO MEDIASET S.P.A.  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 20 APRILE 2011**

**DENOMINAZIONE**

**Articolo 1)**

La società è denominata:

**"MEDIASET S.p.A."**

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

**SEDE**

**Articolo 2)**

1. La società ha sede in Milano.

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

**Articolo 3)**

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

**OGGETTO**

**Articolo 4)**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) lo svolgimento diretto dell'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

b) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, di telefilms, di spettacoli e trasmissioni in genere destinate ai canali televisivi e radiofonici, di shorts pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici;

c) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici e televisivi;

d) la produzione e realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi compresa l'esecuzione di doppiaggi;

e) l'attività di edizioni musicali e discografiche;

f) l'esercizio e la gestione di imprese cinematografiche e teatrali;

g) l'esercizio della pubblicità murale, editoriale, televisiva ed audiovisiva.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

h) l'attività informativa, culturale e ricreativa con particolare riguardo alla produzione e/o la gestione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione di strumenti di informazione e di comunicazione di tipo giornalistico con esclusione dei quotidiani, quale che sia il modo della loro realizzazione, della loro elaborazione e della loro diffusione, a mezzo dello scritto, della fonia, della riproduzione audiovisiva e della riproduzione televisiva;

i) le attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa organizzazione e gestione di corsi, convegni, congressi, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente la ricerca e la cultura quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi;

l) la gestione di complessi immobiliari e industriali relativi all'esercizio cinematografico e alle attività specificate nei capi precedenti da a) ad h);

m) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, ivi compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, il merchandising, la sponsorizzazione;

n) la costruzione, l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

o) l'installazione e l'esercizio di sistemi per espletamento e la gestione senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse, compresa quella di progettazione per conto proprio, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica, il tutto con esclusione di qualsiasi attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi

professionali.

Dette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto terzi sia in Italia che all'estero.

La società potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre società ed imprese, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà effettuare il coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

## DURATA

### Articolo 5)

La durata della società è stabilita fino al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

## CAPITALE SOCIALE

### Articolo 6)

1. Il capitale è di euro 614.238.333,28.= (seicentoquattordicimilioniduecentotrentottomilatrecentotrentatrè virgola ventotto) diviso in n. numero 1.181.227.564.= (unmiliardocentottantunomilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. L'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società è riservata all'Assemblea.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione **legale dei conti**. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

### Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

### Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge e con l'osservanza delle relative prescrizioni:

a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

## ASSEMBLEA

### Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, pubblicato nei termini di legge, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente. **L'avviso deve altresì indicare il giorno della seconda convocazione, sempreché il Consiglio di Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo 3.**  
L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda. In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea **può tenersi in terza o ulteriore convocazione purché sia convocata** entro 30 (trenta) giorni dalle precedenti convocazioni, con riduzione del termine **per la pubblicazione dell'avviso di convocazione** a 10 (dieci) giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.
3. **Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, può tuttavia stabilire, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in unica convocazione.**
4. L'avviso deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società e con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10)**

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, **ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.**

#### **Articolo 11)**

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio di diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima **o unica** convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima **o unica** convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle norme di legge pro-tempore vigenti.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini previsti dal comma precedente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Articolo 12)**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

La delega può essere notificata alla Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Articolo 13)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

#### **Articolo 14)**

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### **Articolo 15)**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### Articolo 16)

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, **in qualsiasi convocazione**, si applicano le disposizioni di legge.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a ventuno amministratori rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a ventuno, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2.5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria ovvero la diversa misura stabilita dalle norme di legge pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al comma precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti e sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o unica convocazione** e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

**Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal sesto capoverso del presente paragrafo 3**, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere altresì depositate le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato

elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso ed il Consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Qualora, ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4, non risultasse nominato il numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza, prescritto dalle norme di legge pro tempore vigenti, si procederà come segue.

Qualora il Consiglio sia composto da un numero di membri pari a sette o ad un numero inferiore, sarà nominato amministratore indipendente - in sostituzione del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista.

Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 sia stato nominato un solo amministratore indipendente, secondo amministratore indipendente sarà nominato - in sostituzione del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista.

Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti (i) in sostituzione del candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4), il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista e (ii) in sostituzione del candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso nella seconda lista che ha riportato il maggior numero di voti, il primo candidato indipendente non eletto successivamente elencato nella stessa lista; qualora tutti gli amministratori siano tratti da una sola lista, anche il secondo amministratore indipendente sarà tratto da tale lista secondo i suddetti criteri.

6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

8. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che dovrà essere eletto un numero di amministratori indipendenti almeno pari a quello stabilito dalle norme di legge pro tempore vigenti. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

10. In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

11. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

12. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **Articolo 18)**

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### **Articolo 19)**

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è disposta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati.
4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 20)**

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

#### **Articolo 21)**

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

#### **Articolo 22)**

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Articolo 23)**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
2. **Ferme restando le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa pro tempore vigente, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegati i seguenti atti:**
  - la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la società ed un azionista della società che detenga una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale (o società appartenenti al medesimo gruppo dell'azionista, per tali intendendosi le società controllate, le società o persone fisiche controllanti e le società controllate da queste ultime), che abbia un valore superiore a euro 13.000.000,00.= (tredicimilioni virgola zero zero);
  - la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico che abbia un valore superiore a euro 130.000.000,00.= (centotrentamiliardi virgola zero zero).
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori

hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### **Articolo 24)**

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

#### **Articolo 25)**

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

#### **Articolo 26)**

1. L'Assemblea determina l'importo del compenso di tutti gli amministratori.

2. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

#### **Articolo 27)**

1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'emergenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

## COLLEGIO SINDACALE

### Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea **in prima o unica convocazione** e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

**Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3**, all'atto della presentazione della lista, devono essere **forniti** anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,

(ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

8. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

9. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

10. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

11. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato collocato al primo posto. In questo caso, per provvedere alla nomina dei sindaci necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista; Quando, invece, l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

13. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

## **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

### **Articolo 29)**

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o del controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello della Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello della Società si intendono le materie e i settori di cui all'articolo 4 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 30)**

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Per la nomina, la durata, il compenso, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

## **BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 31)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

**Articolo 32)**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

**Articolo 33)**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

**Articolo 34)**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 35)**

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

**Articolo 36)**

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo